



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE

Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III – Personale della Scuola

Prot. n. MIUR AOODRVE.UFF.III/10097 /C21

Venezia, 15 luglio 2011

e mail

- Ai Dirigenti scolastici della Regione Veneto
- Agli Uffici scolastici Territoriali della Regione Veneto
- All' Assessore Regionale all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro della Regione Veneto
- Alle Organizzazioni sindacali regionali
- Al sito web per la pubblicazione

LORO SEDI

OGGETTO: C.M. n. 63 del 13 luglio 2011 - a.s. 2011/2012 – Adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto relativamente al personale docente, educativo e A.T.A. - Direttive.

Con riferimento alla circolare del MIUR n. 63 del 13 luglio 2011, al fine di consentire alle SS.LL. di effettuare con urgenza le numerose e complesse operazioni di avvio dell'a.s. 2011/2012, si forniscono le seguenti direttive.

ORGANICO PERSONALE DOCENTE

Nel ricordare che, come previsto dall'art. 64, 5 comma del D.L. 112/2008, convertito nella L. 133/2008, anche i Dirigenti scolastici assumono responsabilità diretta nel procedimento di determinazione dei posti di organico, si segnala che nell'imminente fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto è indispensabile gestire in maniera assolutamente attenta le dotazioni organiche, in modo che le stesse corrispondano alle esigenze prioritarie.

In tale ottica, riveste particolare importanza il rigoroso rispetto delle disposizioni che regolano la formazione delle classi.

Si invitano pertanto i Dirigenti degli Uffici scolastici Territoriali a verificare con la massima attenzione le proposte di sdoppiamento avanzate dalle scuole delle rispettive Province.

FORMAZIONE CLASSI (D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009)

I criteri e parametri per la formazione delle classi delle scuole di ogni ordine e grado sono contenuti nel **D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81**, pubblicato nella G.U. del 2 luglio 2009 n. 151 (Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133). Tale Regolamento sostituisce integralmente il D.M. 24 luglio 1998 n. 331 e il D.M. 3 giugno 1999 n. 141 (classi con alunni disabili).

Nella tabella che segue si riportano, distintamente per ordine e grado di scuola, i limiti minimo e massimo di alunni per classe fissati dal citato DPR 81/2009.

dalla somma delle due tipologie di studenti.

Non è inoltre consentita la costituzione di classi articolate comprendenti alunni iscritti ai due diversi percorsi.

Applicazione del 10% per assicurare stabilità alla previsione delle classi

L'art. 4 del DPR n. 81/2009 citato (Disposizioni per assicurare stabilità alla previsione delle classi e costituzione delle classi in organico di fatto) precisa quanto segue: *"al fine di dare stabilità alla previsione delle classi, riducendo al massimo gli scostamenti tra il numero delle classi previsto ai fini della determinazione dell'organico di diritto e quello delle classi effettivamente costituite all'inizio di ciascun anno scolastico, è consentito derogare, in misura non superiore al 10%, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dai successivi articoli"*.

Pertanto, le eventuali richieste di sdoppiamento di classi potranno essere inoltrate agli UST solo qualora l'aumento del numero di alunni sia tale da superare il 10% rispetto ai limiti massimi previsti dal citato DPR agli artt. 10 (scuola primaria), 11 (scuola secondaria di primo grado) e 16 (scuola secondaria di secondo grado).

Obbligo di accorpamento delle classi

Si richiama l'obbligo di procedere all'accorpamento delle classi, in applicazione dell'art. 2 della Legge 22.11.2002 n. 268, qualora il numero degli alunni effettivamente iscritti risulti inferiore a quello previsto in organico di diritto e sia tale da non giustificare il mantenimento delle predette classi.

Divieto sdoppiamento classi dopo 31 agosto

Si sottolinea il divieto, ai sensi della citata legge 268/2002, di procedere a sdoppiamenti e/ o istituzioni di nuove classi, comprese quelle serali, **successivamente al 31 agosto** p.v..

E' prevista la deroga, solo per gli istituti di secondo grado, qualora le variazioni in aumento dipendano dall'esito della verifica, programmata dopo il 31 agosto, della sospensione dei giudizi, qualora gli alunni effettivamente iscritti superino le 31 unità.

Numero classi autorizzabili in relazione al numero delle aule

Al di fuori di eventi eccezionali ed imprevedibili, i Dirigenti scolastici non devono richiedere alle Amministrazioni locali nei mesi estivi che precedono l'inizio dell'anno scolastico l'aumento del numero delle aule per ospitare un maggior numero di classi.

Il numero delle aule a norma che l'Amministrazione locale competente ha già destinato al servizio scolastico di ciascuna scuola costituisce quindi un limite al numero delle classi autorizzabili.

Capienza aule – Sentenza TAR Veneto 25 febbraio 2009 n. 375 – Sicurezza in caso di incendi

Nel formare le classi, i Dirigenti scolastici dovranno rispettare i parametri relativi al limite minimo e al limite massimo di alunni previsti dal D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009, ricordando che le indicazioni sulla capienza delle aule contenute nel Decreto del Ministero dell'Interno 26/8/1992 (*Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica*) **non** devono essere interpretate come limiti rigidi ma come criteri di riferimento relativi.

A tal fine si richiama l'attenzione sul contenuto della sentenza del Tar del Veneto 25 febbraio 2009 n. 375, secondo la quale il limite di 26 persone/aula previsto dal D.M. 26/8/1992 è un parametro tecnico, funzionale ad un corretto svolgimento degli interventi per la sicurezza e non deve essere inteso come assoluto, potendo costituire classi più numerose a condizione che il Dirigente scolastico possa garantire sia la presenza di uscite idonee dalle aule, sia una capacità di deflusso delle vie d'esodo adeguata alle situazioni di maggiore affollamento.

In particolare i Dirigenti scolastici, nel collocare le classi, dovranno tener conto dell'affollamento complessivo che si determina in ogni piano, con riferimento al massimo affollamento ipotizzabile e cioè 26 persone/aula, che deve essere compatibile con le vie di esodo e le uscite di sicurezza presenti, al fine di garantire, in caso di emergenza, un ordinato e rapido abbandono dell'edificio.

Pertanto, qualora le persone effettivamente presenti in alcune aule del piano siano superiori alle 26 unità, il Dirigente scolastico avrà cura di collocare sullo stesso piano classi meno numerose in modo da compensare le predette classi con più di 26 unità.

Il Dirigente Scolastico dovrà, in sostanza, valutare l'idoneità delle porte delle aule, verificare l'affollamento dei piani dell'edificio in relazione alla capacità di deflusso delle vie d'esodo, definire criteri di assegnazione delle aule alle classi, destinando, per quanto possibile, le classi più numerose o con presenza di alunni disabili alle aule più prossime alle uscite, adottando quindi tutti i possibili accorgimenti per garantire la sicurezza in caso di incendio.

Adempimenti degli Uffici scolastici Territoriali: Autorizzazione classi – Comunicazione dati a SIDI

Gli Uffici Scolastici Territoriali procederanno a valutare le eventuali richieste di sdoppiamento delle classi prodotte dai dirigenti scolastici e concederanno le autorizzazioni ritenute indispensabili, nel rispetto dei parametri fissati dal citato DPR n. 81/2009 nonché delle indicazioni riportate nella presente nota.

Garantiranno altresì il rispetto delle norme relative alla sicurezza .

Nello specifico, in presenza di certificazioni rilasciate dalle autorità competenti, le classi devono essere istituite tenendo conto di quanto indicato nelle certificazioni stesse.

Classi prime serali presso istituti di secondo grado

Le classi prime di corsi serali, richieste per la prima volta, potranno essere autorizzate dalle SS.LL., compatibilmente con le risorse di organico assegnate, solo qualora il numero di iscritti raggiunga le 25 unità, tenendo in particolare considerazione lo scostamento, verificatosi negli ultimi tre anni scolastici, tra iscritti e scrutinati.

Si evidenzia il divieto di sdoppiare e/o istituire nuove classi serali successivamente al 31 agosto p.v..

Si richiama inoltre la particolare attenzione degli Uffici territoriali in merito alla necessità di comunicare a **SIDI tutti i dati aggiornati relativi agli alunni, compresi gli alunni disabili, alle classi e ai posti attivati, entro il 15 settembre p.v.**

Tenuto conto che i dati relativi agli alunni, comunicati a **SIDI** entro la predetta data, costituiranno la base per le operazioni di dimensionamento relative all'a.s.2012/2013, si invitano le SS.LL. ad accertarsi della correttezza e completezza di tali dati, che devono ovviamente corrispondere a quelli dei reali frequentanti.

Relativamente ad alcune specifiche problematiche si comunica quanto segue.

Scuola dell'infanzia

Come per i decorsi anni scolastici, sono pervenute molte richieste di attivazione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia, motivate dall'aumento degli alunni o dalla chiusura delle scuole paritarie.

Lo scrivente Ufficio, sulla base dei dati aggiornati inviati dalle SS.LL., valuterà le situazioni ritenute più meritevoli, in relazione alle esigenze del territorio (chiusura scuole paritarie, elevato numero alunni in lista d'attesa), e fornirà le dovute comunicazioni in merito alle nuove sezioni autorizzate.

Si evidenzia che, in base alla normativa vigente, gli alunni in lista d'attesa che verranno presi in considerazione da questa Direzione per l'attivazione di nuove sezioni, sono solo quelli che compiono tre anni entro il 31.12.2011.

Scuola Primaria

Lingua inglese

Come già evidenziato nella nota di questa Direzione relativa alla definizione dell'organico di diritto, i docenti in possesso dei requisiti per impartire l'insegnamento della lingua inglese, compresi coloro che conseguiranno la certificazione richiesta entro il prossimo 31 agosto, sono obbligati ad insegnare detta lingua nelle classi loro assegnate.

I dirigenti scolastici sono vincolati a tale assegnazione, tenendo anche conto degli elenchi inviati da questo Ufficio nei decorsi anni scolastici, prima di proporre posti di lingua inglese da affidare a docenti specialisti.

Di regola viene costituito un posto da assegnare agli specialisti ogni 7 oppure 8 classi, a condizione che si raggiungano almeno 18 ore settimanali. Si dovrà tendere comunque il più possibile alla costituzione di posti con 22 ore settimanali.

Si ricorda che, secondo le indicazioni fornite da questa Direzione con nota prot. n.5255 del 4 aprile 2011, gli U.S.T., nell'assegnazione dell'organico ad ogni circolo e istituto comprensivo, dovranno detrarre un numero di posti e ore comuni pari al numero di posti e ore destinati agli insegnanti specialisti di lingua inglese.

Pieno utilizzo insegnanti

Gli insegnanti che non svolgono nelle proprie classi l'intero orario d'obbligo d'insegnamento (22 ore settimanali) per la presenza del docente esterno di religione cattolica, devono essere impiegati, fino al raggiungimento del predetto orario d'obbligo, secondo le seguenti priorità:

- assistenza alla mensa nelle classi con rientro pomeridiano;
- attività alternative alla religione cattolica nei confronti degli alunni che non si avvalgono di tale insegnamento.
- altre attività previste dal piano dell'offerta formativa. (recupero, potenziamento, laboratori, ecc)

Ore di compresenza

Si chiede ai Dirigenti scolastici di compilare, sottoscrivere ed inviare via mail, **entro il 23 luglio p.v.**, all'**Ufficio Scolastico Territoriale** (all'attenzione del Referente organici scuola primaria) il **prospetto di rilevazione delle ore di compresenza (allegato 1)**, che consente di monitorare la consistenza e l'eventuale fabbisogno delle ore di compresenza residue.

Scuola secondaria di primo grado

Classi a tempo prolungato

Si ricorda che tali classi possono essere autorizzate, nei limiti della dotazione organica assegnata, solo su richiesta delle famiglie, per un orario settimanale medio di almeno 36 fino a 38 ore, comprensivo del tempo da dedicare all'assistenza alla mensa. Le attività didattiche devono obbligatoriamente svolgersi anche in orario pomeridiano con due, massimo tre rientri.

Dette classi possono essere attivate solo in presenza di strutture e servizi idonei tali da consentire lo svolgimento di attività didattiche anche in fasce orarie pomeridiane e a condizione che si preveda, in progressione, la formazione di almeno un corso intero.

I Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali, prima di istituire o confermare tale tipologia di classi opereranno una puntuale verifica di tutte le predette condizioni.

Inglese potenziato : condizioni

Il potenziamento dell'insegnamento della lingua inglese, utilizzando anche le due ore della seconda lingua comunitaria, potrà essere autorizzato, solo alle seguenti condizioni, da considerare congiuntamente:

- che le richieste delle famiglie consentano la costituzione di almeno una classe iniziale, non essendo consentita la formazione di classi "miste", che comprendono cioè alunni che hanno scelto le due lingue comunitarie e altri l'inglese potenziato ;
- che non si via sia né si determini esubero, anche parziale, di docenti della seconda lingua comunitaria sia a livello di singola scuola che a livello provinciale , da verificare a seguito della pubblicazione dei movimenti dei docenti di scuola secondaria di primo grado.

E' appena il caso di far presente che, qualora si realizzino le condizioni per avviare l'inglese potenziato nelle classi prime, l'insegnante d'inglese deve essere il medesimo per tutte le 5 ore.

Cattedre cl. Concorso 43/A – Italiano , storia e geografia

Il DM n. 37 del 26 marzo 2009 ha previsto nove ore per classe senza precisare il numero di ore da destinare ad ogni disciplina. Tale quantificazione compete pertanto all'autonoma decisione delle istituzioni scolastiche le quali cureranno, per quanto possibile, di costituire le cattedre di materie letterarie comprendendo anche le ore di approfondimento.

Si dovrà quindi evitare di costituire posti e/o spezzoni con sole ore di approfondimento.

Scuola secondaria di secondo grado

Per l'istruzione secondaria di secondo grado si richiamano le indicazioni di carattere generale relative alla formazione delle classi, diurne raccomandando il massimo possibile rigore nel controllo dei dati in caso di richieste di aumento avanzate dai dirigenti scolastici.

Posti di sostegno aggiuntivi

Con successiva nota saranno comunicati i posti aggiuntivi di sostegno che saranno assegnati alle province sulla base delle proposte inoltrate dalle SS.LL. in riscontro alla specifica nota di questo Ufficio.

I posti aggiuntivi di sostegno **si aggiungono ai 3.378 già autorizzati in organico di diritto**, per un totale regionale di 5.960 cattedre.

Esoneri e semiesoneri dall'insegnamento

Si richiama l'attenzione su quanto disposto dall'art. 19, comma 6, del decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, che ha abrogato il comma 4 dell'art. 459 del DPR 297/94, già modificato dall'art. 3, comma 88, della Legge 24.12.2003, n. 350.

Ne consegue che potranno essere disposti esoneri o semiesoneri solo se ricorrono le condizioni indicate ai commi 2 e 3 del citato art. 459 del DPR 297/94.

In particolare:

- per la scuola dell'infanzia e primaria (solo l'esonero): in presenza di circolo didattico con almeno 80 classi ;
- per la scuola secondaria di 1° grado, istituti comprensivi, istituti di 2° grado e di istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado :
 - esonero: con almeno 55 classi
 - semiesonero : con almeno 40 classi.

Tenuto conto che i posti lasciati liberi dai docenti in questione concorrono alla formazione del quadro delle disponibilità da utilizzare per le operazioni di inizio anno scolastico, i dirigenti scolastici sono invitati ad emanare i relativi provvedimenti, in tempo utile rispetto alle citate operazioni.

Tali provvedimenti devono essere inviati, per il successivo controllo, agli Uffici scolastici provinciali che verificheranno le condizioni per concedere l'esonero o il semiesonero.

Si evidenzia che il docente con esonero totale dall'insegnamento è tenuto a prestare servizio per almeno 36 ore settimanali.

Attività alternative all'insegnamento della religione cattolica

Per le modalità di copertura delle attività alternative si rinvia alla nota di questa Direzione prot. n.10978

del 14.9.2010 nonché alla nota del MEF prot. n. 26482 del 7.3.2011 che detta istruzioni per la parte relativa alla materia contrattuale e retributiva.

Definizione dell'organico e conteggio dei posti

Si ricorda alle SS.LL. che il conteggio dei posti istituiti, per la verifica del rispetto del contingente, dovrà comprendere sia i posti interi sia quelli derivanti dalla somma degli spezzoni orari rapportati a cattedra.

PERSONALE EDUCATIVO E ATA

Per la gestione dell'organico di fatto del personale educativo e ATA lo scrivente si riserva di diramare, al più presto, specifiche indicazioni.

CALENDARIO DI MASSIMA DELLE OPERAZIONI DI AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO

Tenuto conto che l'art. 9, comma 19, de D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito con Legge 106 del 12.7.2011, ha definitivamente fissato al **31 agosto** il termine per la conclusione delle varie operazioni, questo Ufficio intende proporre alle OO.SS., ai fini della prossima imminente contrattazione regionale sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2011/2012, il seguente calendario di massima per le operazioni relative all'avvio dell'anno scolastico:

- **entro il 24 agosto:** ultimazione operazioni di utilizzazione, assegnazione provvisoria e nomine in ruolo;
- **dal 25 agosto al 31 agosto:** operazioni di individuazione dei destinatari delle supplenze annuali e fino al termine attività didattiche.

GESTIONE OPERAZIONI NOMINE A TEMPO DETERMINATO

Per effetto del citato Decreto Legge n. 70/2011 convertito in Legge 106 del 12.7.2011, i provvedimenti concernenti l'individuazione dei destinatari dei contratti di supplenza annuale e fino al termine delle attività didattiche, emanati entro il 31 agosto, dovranno essere sottoscritti dai Dirigenti degli Uffici scolastici territoriali a meno che gli stessi non ritengano di delegare i Dirigenti delle "scuole polo".

Le SS.LL. pertanto valuteranno se continuare ad avvalersi della sperimentata collaborazione dei dirigenti scolastici delle predette "scuole polo", appositamente delegati, anche per garantire l'effettuazione simultanea delle operazioni di stipula dei contratti a tempo determinato riguardanti più classi di concorso e più tipologie di posti. Seguiranno comunque ulteriori più precise indicazioni relativamente alle nomine del personale non di ruolo.

Per tutto quanto non riportato nella presente nota si rinvia alla C.M. n. 63 del 13 luglio 2011.

Si ringrazia per la consueta indispensabile collaborazione delle SS.LL. e del personale di codesti Uffici e si coglie l'occasione per inviare i più cordiali saluti.

Allegato 1

IL DIRETTORE GENERALE REGG.
F.to Daniela Beltrame